

La cura delle norme

04 Giugno 2019

Gabrio Forti

Per gentile concessione dell'editore [Vita e Pensiero](#) pubblichiamo un breve ma significativo estratto dal capitolo *La violenza e l'inganno nel diritto* dell'opera [La cura delle norme](#), grassetto e suddivisione dei paragrafi sono scelte della redazione.

L'esperienza di chi frequenti professionalmente le 'stanze' della giustizia penale costituisce un punto di osservazione particolarmente illuminante per misurare e valutare forme e modi di una nozione che il pensiero criminologico e sociologico ha identificato con il termine di 'penalità' e, più in generale, origini e conseguenze di quel sostrato tanto profondo quanto persistente nelle mentalità e nei sentimenti che potremmo chiamare la 'punitività'.

Termine ricco di parentele semantiche – vendetta, rivalsa, retribuzione ecc. –, con il quale possiamo qui intendere un complessivo atteggiamento, tanto sociale e istituzionale, quanto individuale, che induce, rispetto ai più vari problemi e crisi in cui ci si imbatte, a reagire istintivamente con una **risposta 'accusatoria' verso qualcuno, contro cui indirizzare il «dito indice», «assetato di biasimo»**: un dito – come ebbe a dire magistralmente Iosif Brodskij –, che spesso «oscilla» tanto più «selvaggiamente» quanto è – o anzi è stata «in partenza » – minore «la determinazione a cambiare qualcosa».

Quel **«dito indice»** svolge, certo, una funzione indispensabile per ogni gruppo sociale ove sfoderato nella *misura* e al momento *giusti*, come ben ricordava la filosofa Hannah Arendt: di fronte a una diffusa tendenza a svuotare la colpa, constatava che «per fortuna ... esiste ancora nella nostra società un'istituzione dove è impossibile sfuggire alle proprie responsabilità, dove ogni giustificazione di carattere astratto e generico – dallo *Zeitgeist* al complesso d'Edipo – crolla, ove non vengono giudicati sistemi, tendenze o peccati originali, ma persone in carne e ossa, come voi e me, che hanno commesso atti perfettamente umani, ma hanno violato quelle leggi che noi tutti riteniamo essenziali per l'integrità della nostra comune umanità, essendo convocati per questo in tribunale».

Che il giudizio e la sanzione penale concentrino la quintessenza della 'punitività' è in fondo la stessa Costituzione italiana a mostrarcelo, con norme da cui si trae non solo il 'dover essere' della materia penale (ossia i principi fondamentali di garanzia cui ispirarne l'assetto), ma il suo stesso 'essere'. In particolare dove si afferma che «la responsabilità penale è personale» (art. 27, comma primo) e che la «pena... deve tendere alla rieducazione del condannato» (art. 27 comma terzo).

È il rimprovero *personale*, il giudizio di *colpevolezza* dunque, il connotato unico e distintivo di quel ramo del diritto che faccia uso della pena per i suoi obiettivi di tutela. E la finalità (tendenzialmente) rieducativa che un tale ‘uso’ dovrebbe sempre contemplare, vale a renderci edotti anche sull’*effetto* derivante da questo tipo di sanzione *già* nel momento in cui è comminata e irrogata, prima ancora che in quello nel quale è espiata: colui al quale la pena viene (o potrebbe essere) inflitta è *già* indicato, *segnato*, come (almeno potenzialmente) *bisognoso* di rieducazione (propriamente ‘risocializzazione’).

Il termine, più criminologico che penalistico, di ‘criminalizzazione’, con tutto il corredo di riflessione critica che mobilita da lungo tempo, presenta l’attitudine a esprimere in modo quanto mai incisivo e conclusivo il processo di attribuzione di responsabilità *personali* caratteristico della sanzione penale e a far intravedere quella componente di violenza, materiale non meno che morale, che vi si annette.

Queste considerazioni, tipiche della materia penale, si iscrivono peraltro all’interno della più ampia e ormai tradizionale **riflessione sui limiti di legittimazione della violenza istituzionale**.

[...]

Proprio il contatto assiduo con le caratteristiche essenziali e, dunque, con gli effetti del giudizio e della condanna propriamente *penali* – specie se accompagnato dalla capacità, cui sollecitava Piero Calamandrei, di «vedere il carcere» – nutre da tempo, tra gli ‘addetti ai lavori’, una **riflessione culturale**, prima ancora che tecnica, ben riassunta da un’espressione divenuta proverbiale tra i penalisti di professione: **perdita della «buona coscienza»**.

Ai nostri giorni, anche più che quando venne formulata, la radice di una tale formula può rinvenirsi nella maturata consapevolezza della componente non solo di *violenza*, ma altresì di *inganno* del diritto penale.

Quest’ultima tanto più smodata e fuori controllo, quanto più l’uso della pena, della punizione ‘criminale’, venga dispiegato millantandone, in forme più o meno mascherate, le potenzialità taumaturgiche di rimuovere quelle negatività presenti negli individui e nelle società, la cui ‘ombra’ è spesso così difficile da guardare e accettare, come il «legno storto dell’umanità» così arduo da raddrizzare.

TAG: Costituzione, penale, rieducazione penale

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.